

Città Metropolitana**	Regione a statuto ordinario (rispetto alla Città Metropolitana)	Regione a statuto speciale (in aggiunta alle competenze della Regione a statuto ordinario)
<p>DA EX-PROVINCIA*</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pianificazione territoriale , tutela e valorizzazione ambiente • Pianificazione dei servizi di trasporto nonche' costruzione e gestione delle strade provinciali • Raccolta ed elaborazione di dati, assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali • Programmazione provinciale della rete scolastica • Gestione dell'edilizia scolastica • controllo dei fenomeni discriminatori in ambito occupazionale e promozione delle pari opportunità 	<p><i>Lo statuto ordinario è adottato e modificato con legge regionale</i></p> <p>Materie concorrenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • polizia amministrativa locale • istruzione • formazione professionale • commercio • industria • turismo • artigianato • agricoltura • assistenza sociale 	<p><i>Lo statuto speciale è adottato con legge costituzionale, così come ogni sua modifica</i></p> <p>Autonomia legislativa</p> <p>Sono previsti tre tipi di potestà legislativa:</p> <ul style="list-style-type: none"> • potestà esclusiva, che è la più caratteristica • potestà legislativa concorrente, che incontra gli stessi limiti per quanto concerne le competenze delle Regioni ordinarie, ma differisce da queste per le materie elencate; • potestà integrativa e attuativa che permette alle Regioni di creare norme su determinate materie, che possano adeguare la legislazione statale alle esigenze regionali, evitando, dunque, la competenza delle Regioni e riservando le materie residuali allo Stato.
<ul style="list-style-type: none"> • Piano strategico triennale del territorio • Strutturazione di sistemi coordinati di gestione dei servizi pubblici • Mobilità e viabilità • Promozione e coordinamento dello sviluppo economico sociale • Promozione e coordinamento dei sistemi di informatizzazione e di digitalizzazione <p>*Nel rispetto della programmazione regionale</p> <p>**Funzioni trasferite alla Regione, prima conferite alla Provincia di Milano: agricoltura, foreste, caccia e pesca, politiche culturali, ambiente ed energia</p>	<p>Materie concorrenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • rapporti internazionali e con l'Unione europea delle regioni • commercio con l'estero • tutela e sicurezza del lavoro • tutela della salute • protezione civile • governo del territorio • porti e aeroporti civili • grandi reti di trasporto e navigazione • produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia • coordinamento della finanzia pubblica e del sistema tributario 	<p>Autonomia amministrativa</p> <p>Parallelismo delle funzioni: la Regione ha la competenza amministrativa nelle materie in cui esercita la potestà legislativa, in forza dello Statuto ma anche della clausola di equiparazione ex art. 10 l. cost. 3/2001. Pertanto la competenza amministrativa generale non è attribuita ai Comuni, come invece accade nelle Regioni a Statuto ordinario</p> <p>La legge di attuazione della riforma del Titolo V, legge 131/2001 (cosiddetta "legge La Loggia") prevede [...]il trasferimento delle competenze amministrative "ulteriori" [...] da parte dello Stato alle Regioni a mezzo di decreti legislativi di attuazione.</p>
<p>Dotata di proprio demanio e patrimonio ha autonomia finanziaria di entrata e di spesa e può ricevere dallo Stato e dalle regioni quote di tributi erariali o contributi speciali per le spese necessarie allo svolgimento dell'attività amministrativa; la potestà impositiva invece deve, necessariamente, operare, in via regolamentare, all'interno di leggi regionali o statali</p> <p>Restano ferme le funzioni spettanti allo Stato e alle Regioni nelle materie di cui all'Articolo 117 della Costituzione, nonche' l'applicazione di quanto previsto dall'articolo 118 della Costituzione (comma 45).</p> <p>Lo Stato e le regioni, ciascuno per le proprie competenze, possono attribuire ulteriori funzioni alle Città' metropolitane in attuazione dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza di cui al primo comma dell'articolo 118 della Costituzione. (comma 46)</p>	<p>Dotata di proprio demanio e patrimonio ha autonomia finanziaria di entrata e di spesa e può stabilire e applicare tributi ed entrate propri, nonché ricevere dallo Stato quote di tributi erariali o contributi speciali per le spese necessarie allo svolgimento dell'attività amministrativa.</p> <p>Ha potestà legislativa concorrente nelle materie elencate all'art. 117, terzo comma, Costituzione, e competenza legislativa residuale ai sensi del quarto comma del medesimo articolo</p> <p>Lo Stato mantiene la competenza esclusiva nelle materie elencate al secondo comma dell'art. 117 e la potestà di determinare con legge i principi fondamentali cui le regioni dovranno attenersi nelle materie concorrenti</p>	<p>Autonomia finanziaria</p> <p>Le Regioni e Province ad autonomia speciale hanno sempre goduto della possibilità di istituire con legge tributi propri [...] percentuale di compartecipazione ai tributi erariali era molto più alta di quella delle Regioni di diritto comune [...] tra 5% ed il 100%. In Sicilia addirittura l'intero gettito dei tributi erariali spetta alla Regione, ed è lo Stato a compartecipare.</p>